

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

* * *

Il Comune di Nerviano (C.F. 00864790159), rappresentato e difeso nell'ambito del giudizio pendente avanti il T.A.R. Lazio, Sede di Roma, Sez. III-*bis*, R.G. n. 8370/2022 (il "**Giudizio R.G. n. 8370/2022**"), dagli Avv.ti Maria Cristina Colombo, Mattia Casati e Giovanni Crisostomo Sciacca, in ottemperanza a quanto previsto dall'Ordinanza del T.A.R. Lazio, Sede di Roma, n. 5141 del 3 agosto 2022, comunicata in data 4 agosto 2022, assunta nel Giudizio R.G. n. 8370/2022, procedono alla notifica per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 27, comma 2 e 49 cod. proc. amm. mediante pubblicazione del presente avviso sul sito *web* del Ministero dell'Istruzione.

A tal fine, come indicato nell'Ordinanza sopra menzionata, si forniscono le seguenti indicazioni.

1) Dati relativi al giudizio

Il giudizio per cui si procede alla presente notifica è incardinato avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sez. III-*bis* e allo stesso è attribuito numero di R.G. 8370/2022;

2) Nome del ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata

Il Giudizio R.G. n. 8370/2022 è stato proposto dal ricorrente **Comune di Nerviano** (C.F. 00864790159), con sede in (20014) Nerviano (Mi), Piazza Manzoni n. 14, in persona del Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*, Daniela Colombo.

Le Amministrazioni intimate nel Giudizio R.G. n. 8370/2022 sono:

- (i) il **Ministero dell'Istruzione**;
- (ii) il **Ministero dell'Istruzione – Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**.

Il Giudizio R.G. n. 8370/2022 stato altresì proposto nei confronti del controinteressato **Comune di Caravaggio** (C.F. 00272830167).

3) Estremi dei provvedimenti impugnati e sunto dei motivi di ricorso

Con il ricorso promosso dal Comune di Nerviano, quest'ultimo ha impugnato:

- (i) l'esclusione comunicata in data 9 maggio 2022, trasmessa dal Ministero dell'Istruzione – Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dalla procedura di concessione di finanziamenti avviata mediante l'avviso pubblico prot. n. 48048 del 2 dicembre 2021 per la presentazione di candidature per la realizzazione di nuovi edifici scolastici pubblici mediante sostituzione edilizia, da finanziare nell'ambito del PNRR;
- (ii) dell'avviso pubblico prot. n. 48048 del 2 dicembre 2021, adottato dal Ministero dell'Istruzione – Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per la presentazione di candidature per la realizzazione di nuovi edifici scolastici pubblici mediante sostituzione edilizia, da finanziare nell'ambito del PNRR;
- (iii) della graduatoria relativa alla Regione Lombardia, pubblicata sul sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione, i cui decreti di approvazione non risultano allo stato disponibili e rispetto ai quali il Comune si riserva sin d'ora la proposizione di ricorso per motivi aggiunti;
- (iv) di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è avvenuta sulla scorta dei seguenti motivi di impugnativa:

I Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della L. n. 241/1990
Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 7, 8 e 9 dell'Avviso Pubblico. Violazione dei principi trasparenza, proporzionalità, *favor participationis* e di leale collaborazione tra amministrazioni ai sensi dell'art. 97 Cost. Eccesso di potere per sviamento della causa tipica. Illegittimità dell'esclusione disposta dal Ministero

Con tale motivo di ricorso, il Comune di Nerviano sostiene l'illegittimità della propria esclusione dalla procedura selettiva avviata dal Ministero in quanto disposta sulla scorta di un'errata interpretazione degli artt. 5, 8 e 9 dell'Avviso Pubblico.

In dettaglio, facendone un'integrazione postuma dell'Avviso Pubblico, il Ministero ha introdotto un ulteriore requisito di ammissibilità non previsto e consistente nella conclusione del procedimento di verifica di interesse culturale degli immobili oggetto di proposta alla data di scadenza del termine di presentazione delle candidature, con conseguente violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione.

II Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della L. n. 241/1990
Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 7, 8 e 9 dell'Avviso Pubblico, sotto un differente profilo. Violazione dei principi trasparenza, proporzionalità, *favor participationis* e di leale collaborazione tra amministrazioni ai sensi dell'art. 97 Cost. Eccesso di potere per sviamento della causa tipica. Illegittimità dell'esclusione disposta dal Ministero

Con il secondo motivo di ricorso, il Comune ha dato evidenza dell'illegittimità del provvedimento di esclusione adottato dal Ministero in quanto irragionevole e disposto in violazione dei principi di parità di trattamento e proporzionalità.

Ciò in ragione del fatto che, come meglio precisato in sede di ricorso:

- (i) ove si volesse sostenere che la verifica di interesse culturale doveva essere già conclusa alla data di presentazione della propria candidatura, si finirebbe per imporre ai partecipanti all'Avviso Pubblico un adempimento impossibile. Ciò in ragione del fatto che l'art. 12, comma 10 del D.Lgs. n. 42/2004 prevede che tale verifica – di competenza esclusiva della Soprintendenza – possa concludersi nel termine massimo di 120 giorni quando il termine per presentare

la propria candidatura era fissato in massimo 68 giorni. Considerato quanto sopra e che gli enti pubblici hanno avuto contezza di tale onere solo alla data di pubblicazione dell'Avviso Pubblico, vale a dire il 2 dicembre 2021, è evidente l'illegittimità dei provvedimenti impugnati;

- (ii) imporre agli enti pubblici proprietari di immobili risalenti a prima del 1952 un adempimento che, come si è visto, risulta manifestamente impossibile secondo le tempistiche di presentazione delle candidature (68 giorni), significa di fatto impedire il raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNRR, peraltro in violazione del principio di parità di trattamento;
- (iii) l'interpretazione fornita dal Ministero violerebbe altresì il principio del *favor participationis* circa le possibili interpretazioni attribuibili alle previsioni dell'Avviso Pubblico.

III In via subordinata. Illegittimità degli artt. 5, 8 e 9 dell'Avviso Pubblico. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 della L. n. 241/1990 e dell'art. 97 Cost. Violazione dei principi trasparenza, proporzionalità, *favor participationis*. Eccesso di potere per perplessità, contraddittorietà.

In via subordinata, il Comune di Nerviano ha altresì impugnato le previsioni dell'Avviso Pubblico pubblicato dal Ministero ove interpretato nel senso che la preventiva conclusione della verifica di interesse culturale costituiva già dall'origine un requisito di accesso alla procedura in questione.

Tale impugnazione subordinata è stata avanzata per le medesime ragioni di cui ai precedenti motivi di impugnativa.

4) Indicazione dei controinteressati

Si veda l'allegato “1) *Elenco Controinteressati.pdf*”, ove sono elencate tutte le Amministrazioni le cui domande sono state utilmente collocate nelle graduatorie impugate, nonché tutte le Amministrazione le cui domande, in

base alle informazioni oggi a disposizione, non risultano allo stato utilmente collocate in graduatoria (cfr. **doc. 1**).

5) Svolgimento del processo

Si ricorda che, come indicato nell'Ordinanza n. 5141/2022, il Giudizio R.G. n. 8370/2022 lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

6) L'Ordinanza n. 5141/2022

La notifica per pubblici proclami, relativamente al Giudizio R.G. n. 8370/2022, è stata autorizzata con l'Ordinanza n. 5141/2022, il cui duplicato informatico si allega al presente avviso (cfr. **doc. 2**).

7) Testo integrale del ricorso

Si veda l'allegato “3) *Ricorso Nerviano-Ministero_signed.pdf*” (cfr. **doc. 3**) costituente il ricorso notificato in data 8 luglio 2022 e depositato avanti al TAR Lazio in data 14 luglio 2022.

* * *

Con osservanza.

Milano – Roma, 11 agosto 2022

Avv. Maria Cristina Colombo

Avv. Mattia Casati

Avv. Giovanni Crisostomo Sciacca